

Massimiliano Artioli
e Luca Masera

LE ODV

PRIMA E DOPO

In collaborazione con



3



Le ODV prima e dopo

A cura di

Massimiliano Artioli e Luca Masera
ha collaborato Giulia Oriani

Gruppo di lavoro

Massimiliano Artioli
Francesco Aurisicchio
Federica Cazzaniga
Luca Masera

Prima edizione
maggio 2018

In collaborazione con



*La presente pubblicazione sarà
oggetto di futuro aggiornamento
in relazione al Decreto correttivo
approvato in via preliminare da parte
del Governo e attualmente in esame
alle Commissioni delle Camere.*

Indice

	1	
Le Organizzazioni di Volontariato all'interno del Codice del Terzo settore		7
	2	
Le caratteristiche di un'Organizzazione di Volontariato		11
L'evoluzione	2.1	11
Le finalità e le attività di un'ODV	2.2	13
	3	
La forma delle Organizzazioni di Volontariato		17
La forma giuridica di un'ODV e i requisiti di costituzione	3.1	17
L'atto costitutivo e lo statuto: i nuovi requisiti di contenuto	3.2	19
La struttura associativa	3.3	21
L'ODV e le Reti associative	3.4	25
	4	
La gestione di una ODV		27
Libri sociali obbligatori	4.1	27
Cenni di contabilità e bilancio	4.2	28
Cenni sulla fiscalità delle ODV	4.3	28
	5	
Il regime transitorio		30

Inquadramento agli Instant Book

La Riforma del Terzo Settore è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare l'intero funzionamento del non profit nel nostro Paese. Un cambiamento importante che non riguarda solo le organizzazioni direttamente coinvolte in questo processo.

Quando parliamo di Terzo Settore e di non profit intendiamo soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva, che nelle diverse sfumature culturali e sociali viene espresso per il tramite delle organizzazioni che compongono questo variegato mondo. Ciascuna di esse dovrà avviare un ripensamento e una ri-collocazione. Lo spartiacque sarà rappresentato dall'essere dentro o fuori dal Registro nazionale degli Enti di Terzo Settore, ma anche dalla sezione specifica dello stesso nella quale andrà a collocarsi. Un ripensamento che andrà a incidere fortemente sugli scopi di ogni singolo soggetto e in modo sostanziale sulla quotidianità organizzativa e nel sul modo di intendere e fare non profit. Il cambiamento sarà anche e soprattutto culturale, sociale, partecipativo e democratico, nelle pratiche associative e, nella governance.

Anche i Centri di Servizio per il Volontariato sono stati oggetto di attenzione da parte del Codice del Terzo Settore, che li riconosce come una importante infrastruttura del nuovo sistema. E proprio nell'ambito del nuovo mandato affidato dalla Riforma ai Centri di Servizio, CSVnet Lombardia e CSVnet, l'Associazione nazionale dei Centri di Servizio, hanno inteso dedicare una apposita collana di "instant book" alle varie innovazioni introdotte dal Codice. Lo scopo è sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli Enti del Terzo Settore affronteranno, e nel contempo fornire approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi nell'interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma.

Attilio Rossato – Presidente CSVnet Lombardia

Stefano Tabò – Presidente CSVnet

Introduzione agli Instant book

In questa collana Busssole ci occuperemo espressamente del Codice del Terzo settore nei suoi elementi innovatori, ma anche di modifica rispetto ai contesti normativi abrogati.

Ricordiamo che Il Codice rientra nell'intendimento esplicito della legge delega che prevede un quadro normativo unitario per gli Enti del Terzo settore (ETS). Infatti oltre al Codice stesso sono da annoverare anche i decreti legislativi sulla "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", sulla "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" e sulla "Istituzione e disciplina del servizio civile universale".

L'informativa che segue quindi, come le altre della collana, illustra e approfondisce diverse questioni e problematiche regolate dai decreti attuativi della legge delega di Riforma del Terzo settore. L'obiettivo è promuovere e arricchire la consapevolezza e la conoscenza e quindi di poter accedere con completezza ad informazioni precise e dettagliate.

Ogni volume della collana si pone in diretta continuità con gli altri e avrà un taglio eminentemente pratico e di natura divulgativa. L'auspicio è che la scelta della semplicità di base nella redazione del testo, possa permettere anche a chi non esercita un ruolo o una professione tecnica, di comprendere i cambiamenti introdotti.

Evidenziamo inoltre che i testi sono stati oggetto di lavoro all'interno di un quadro applicativo ancora non definito. Infatti nonostante il Codice sia entrato in vigore il 3 agosto 2017, la sua applicazione è concretamente introdotta nel sistema secondo una complessa tempistica graduale: ad esempio le norme fiscali del titolo X del Codice in genere devono attendere il periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, oltre all'autorizzazione della Commissione europea per divenire operative.

Quindi i medesimi testi potranno essere oggetto di revisione in relazione all'emanazione di ogni decreto regolamentare o di atti ministeriali.

Un ringraziamento finale va agli esperti per la loro disponibilità nella realizzazione dei testi e con i quali abbiamo condiviso la necessità, quando siamo partiti con questo progetto, di provare a rendere accessibili concetti e definizioni a chi tecnicamente non è esperto delle materie trattate. Del resto, il ruolo che i Centri di Servizio per il Volontariato devono svolgere, è anche quello di avvicinare volontari ed operatori sociali alle norme ed alla corretta gestione delle realtà associative.

Alessandro Seminati – Direttore CSVnet Lombardia

Roberto Museo – Direttore CSVnet

LEGENDA

CTS	Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”
ETS	ente di Terzo settore
ODV	Organizzazione di Volontariato
APS	Associazione di Promozione Sociale
IS	impresa Sociale
ASD	Associazione Sportiva Dilettantistica
RUNTS	Registro Unico Nazionale Terzo settore
PA	Pubblica Amministrazione
C.C./c.c.	Codice Civile
TUIR/Tuir	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Coni	Comitato olimpico nazionale italiano

1

Le Organizzazioni di Volontariato all'interno del Codice del Terzo settore

Prima che il D. Lgs. 117/2017 introducesse, nel nostro Ordinamento Giuridico, il Codice del Terzo settore (CTS), le Organizzazioni di Volontariato (ODV), alla stregua delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e di altri soggetti associativi, erano nettamente delineate dalle diverse disposizioni di legge in vigore che di fatto disciplinavano ciascuna la propria casistica: la L. 266/1991 per il volontariato, la L. 383/2000 per la promozione sociale, ulteriori leggi o provvedimenti specifici per altre tipologie associative. In questo contesto, le ODV si distinguevano per essere enti che perseguivano scopi solidaristici, basando le proprie attività sull'apporto determinante e prevalente dei propri soci volontari e orientandole verso terzi.

Le ODV erano tali solo se iscritte in un Registro Regionale, l'accesso al quale era condizionato dal possesso di uno statuto che doveva contenere specifici requisiti di contenuto dettati dalla medesima L. 266/1991. Queste caratteristiche distinguevano nettamente le ODV da altre tipologie associative quali le APS che erano caratterizzate dal perseguire scopi di natura mutualistica e dal rivolgere l'attività, di carattere tendenzialmente culturale, aggregativa e ricreativa, prevalentemente nei confronti dei propri soci. Anche le APS erano chiamate ad iscriversi in un Registro pubblico, per il quale era richiesto uno statuto con requisiti di contenuto specifici. Oggi questa diversificazione si è fatta più sfumata e di difficile lettura, stante il fatto che il CTS

assegna automaticamente la dignità di Ente del Terzo settore alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale.

Il CTS contiene, però, una disciplina generale in tema di associazioni che si applica a tutte le tipologie di Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione e distingue poi le specificità delle ODV e delle APS solo in base a due articoli:

- l'art. 32 comma 1 il quale specifica che le ODV sono gli ETS costituiti *"...per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati."*
- l'art. 35 comma 1 che a sua volta specifica che le APS sono invece gli ETS costituiti *"per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri*

associati."

Posto che entrambe le categorie giuridiche di ETS devono svolgere prevalentemente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 senza distinzioni "di settore" tra l'una e l'altra, da una lettura comparata dei due articoli, si evince quindi che la principale differenza oggi tra ODV e APS sta nel fatto che mentre le prime hanno come destinatari i terzi, le seconde agiscono in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi. Per entrambe le tipologie associative è posta la centralità del ruolo dei volontari e della loro azione: in questo senso, infatti, il CTS da un lato prevede che le ODV debbano avvalersi delle *"prestazioni dei volontari associati"* e dall'altro che le APS operino attraverso le *"attività di volontariato dei propri associati"*. Le ODV avranno come riferimento i requisiti contenuti nella parte generale del CTS (a partire dall'art. 21 "Atto costitutivo e statuto" in quanto si applica a tutti gli ETS senza particolari distinzioni), mentre gli articoli 32, 33 e 34 ne

determinano la loro particolarità e nello specifico:

TABELLA 1

CARATTERISTICHE	ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Forma giuridica	Associazione riconosciuta o non riconosciuta
Finalità	Civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Destinatari	Prevalentemente soggetti terzi (non necessariamente svantaggiati)
Attività	Tutte le attività di interesse generale (art. 5) ed eventualmente quelle diverse (art. 6)
Numero soci	Non inferiore a 7 persone fisiche o 3 organizzazioni di volontariato
Prestazioni dei soci	Sempre gratuite, ai volontari associati sono riconosciuti solo rimborsi spesa autorizzati e documentati (con l'eccezione dei rimborsi spese autocertificati ai sensi dell'art. 17 comma 4)
Risorse umane	Prevalenza del lavoro volontario Lavoratori dipendenti o prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta Numero dei lavoratori comunque non superiore al cinquanta per cento dei volontari
Registri	Registro Unico Nazionale del Terzo settore – sezione a) Organizzazioni di Volontariato
ETS	In virtù dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore
Attività commerciale	Oltre a quella decommercializzata ex art. 84, possibilità di svolgere attività commerciale con partita IVA

A differenza di altre categorie speciali di ETS, il legislatore ha inteso specificare per le ODV le fonti dal quale trarre le proprie risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività (art. 33, c. 2): quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.

E con particolare attenzione è stato specificato che nell'ambito dello svolgimento di attività di interesse generale le ODV possono ricevere *“soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”* (art. 33, c. 3).

Si introducono così due importanti novità per le ODV non previste nella norma precedente: la possibilità di percepire *“soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”* per le attività di interesse generale prestate dai volontari e la possibilità di svolgere, nell'ambito delle attività diverse (art. 6), attività di natura commerciale, tanto da prevedere

un apposito “Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato” (art. 86) che ne determina le modalità di gestione e i contorni applicativi (vedi E-book n. 14).

2

Le caratteristiche di un'Organizzazione di Volontariato

2.1 L'evoluzione

Come detto, le ODV avevano una propria specifica legge di riferimento – la L. 266/1991 - la quale definiva tali organizzazioni

“...come ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere, senza scopo di lucro, attività dirette al perseguimento di finalità solidaristiche, avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.

Il CTS, abrogando la Legge 266/1991, ha introdotto sia una nuova definizione di ODV (art. 32) che di volontario (art 17).

L'art. 32, 1° comma, dispone che: “Le Organizzazioni di Volontariato sono ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di

terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi, in modo prevalente dei volontari associati.”

confermando pertanto il ruolo centrale dell'attività di volontariato svolta dagli associati quale fattore caratterizzante delle ODV.

I mutamenti, rispetto alla disciplina previgente, sono molteplici e sono riportati nella

tabella 2.

TABELLA 2

Elementi caratteristici delle ODV nella vecchia e nella nuova disciplina

PREVIGENTE NORMATIVA (LEGGE 266/1991)	NORMATIVA VIGENTE (CTS)
Soggetto liberamente costituito	Soggetto necessariamente costituito in forma di associazione da un numero minimo, prefissato da legge, di associati (7 persone fisiche o 3 altre ODV)
Soggetto costituito per il perseguimento di finalità solidaristiche	Soggetto costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Soggetto che persegue liberamente le proprie finalità mediante le attività scelte dai soci	Soggetto che persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di attività di interesse generale predefinite legislativamente
Soggetto che persegue le proprie finalità avvalendosi in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti	Soggetto che persegue le proprie finalità avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati

2.2 Le finalità e le attività di un'ODV

Il CTS definisce e disciplina sia le finalità che le attività proprie degli ETS. Tali disposizioni si applicano integralmente alle ODV.

Nello specifico:

- Art. 4 del CTS. Definisce gli ETS come quei soggetti *“costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale”*.
- Art. 5 del CTS. Contiene un catalogo delle attività considerate “attività di interesse generale” che devono caratterizzare le azioni con le quali l'ente del Terzo settore persegue le sue finalità.

Dalla lettura delle norme indicate si evince che il CTS conferma il tradizionale requisito dell'assenza di scopo di lucro soggettivo, ossia il divieto di dividere tra i soci utili o avanzi di gestione o quote di patrimonio e, dunque, l'esclusione

della possibilità di ricevere un'utilità economica dall'adesione ad una ODV. A riprova di ciò, continuando nel solco di quanto prescritto dalla L. n. 266/1991, l'art. 34 CTS, comma 2, rinalda la natura gratuita delle cariche sociali e l'art. 17 CTS ribadisce l'incompatibilità tra attività di volontariato e attività retribuita. Si deve, in secondo luogo, notare come un'ODV non debba più perseguire, necessariamente, soltanto “finalità solidaristiche” ma possa perseguire anche “finalità civiche e di utilità sociale”.

L'esatto confine di cosa significhi l'espressione “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, è tuttavia ancora incerto e solo con il tempo la concreta applicazione della nuova disciplina assumerà confini più definiti. Considerando però gli obiettivi generali del CTS (art. 1) si può, in prima approssimazione, ritenere che le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali debbano essere dirette quantomeno a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di

cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. Un'altra novità è rappresentata dal fatto che, come sopra evidenziato, un'ODV non ha più la libertà di individuare l'attività o le attività considerate idonee a conseguire le finalità che si è data. L'art. 5 contiene, infatti, un elenco di 26 attività considerate di interesse generale, che spaziano dagli interventi e servizi sociali fino ad arrivare alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, mediante le quali gli ETS devono perseguire le loro finalità. Il legislatore ha dichiarato (nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante il CTS) che nell'elaborazione di tale elenco è stata sua intenzione comprendere tutte le attività che, storicamente, gli ETS svolgono e di introdurre nuove attività in cui tali soggetti potranno svolgere un ruolo fondamentale per la promozione dell'interesse generale. L'elenco si deve considerare

tassativo nel senso che gli ambiti operativi in esso non contenuti, non possono essere considerati attività di interesse generale. Anche in questo caso, l'esatto confine di cosa debba intendersi per "attività di interesse generale" non potrà che essere definito, nel tempo, con l'applicazione concreta della nuova disciplina. L'articolo 5, in ogni caso, precisa che le attività di interesse generale devono essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio. Ed in effetti sono numerosi i riferimenti, per molte delle attività contenute nell'elenco, ad altre legislazioni speciali. Si noti inoltre che molte delle attività inserite nell'elenco sono poi oggetto anche di legislazione regionale (**vedi l'e-book Bussole/5**). L'ODV potrà anche svolgere attività diverse (art. 6), a patto che siano contemplate nell'atto costitutivo e nello statuto e purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Un Decreto Ministeriale, non ancora emanato alla data di stesura del presente E-book, avrà

il compito di definirne criteri e limiti.

Nel perseguire le proprie finalità e nello svolgere attività di interesse generale, l'ODV dovrà avvalersi, in modo prevalente, dell'apporto dei propri volontari associati e rivolgere la propria attività prevalentemente nei confronti di terzi.

Considerando che l'attività di volontariato è caratterizzata dal fatto di promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, l'agire di un'ODV dovrebbe confermarsi essere caratterizzato da una sostanziale dimensione di servizio svolto a favore di terzi in prima persona da propri soci.

Secondo l'art. 33 c. 1 del CTS, l'ODV potrà nella sua attività avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura. Lo stesso articolo, tuttavia, pone dei limiti qualitativi e quantitativi:

- il ricorso a forme di lavoro retribuito è consentito solo qualora si renda necessario al regolare funzionamento dell'Organizzazione

- il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontari (ad esempio un'ODV con 3 volontari effettivi non potrà assumere più di un lavoratore subordinato o ricorrere ad un lavoratore autonomo o di altra natura).

Si ricorda infine che un'ODV, per essere considerata tale, deve essere iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale degli ETS (al momento ancora in via di strutturazione e pertanto nel periodo transitorio rimangono attivi i Registri Regionali previsti dalla previgente L. n. 266/1991).

TABELLA 3

Finalità, attività e modalità operative di un'Organizzazione di Volontariato

Un'ODV, come tutti gli ETS, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale



Un'ODV persegue le sue finalità, prevalentemente in favore di terzi, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale



L'elenco delle attività di interesse generale è contenuto nell'art. 5 e deve considerarsi tassativo (ciò che non vi rientra non può essere considerato attività di interesse generale).



Un'ODV nello svolgere la propria attività deve avvalersi in modo prevalente dell'apporto dei propri volontari associati



I volontari sono coloro che svolgono, personalmente, spontaneamente e gratuitamente, attività in favore della comunità e del bene comune per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie.



Un'ODV può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura



Solo nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'organizzazione o per qualificare o specializzare l'attività svolta. Sempre che il numero dei lavoratori impiegati non superi il 50% del numero dei volontari.

3

La forma delle Organizzazioni di Volontariato

3.1 La forma giuridica di un'ODV e i requisiti di costituzione

L'art 3, comma 2 della L. 266/1991 prevedeva espressamente che le ODV potessero assumere la forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei propri fini. L' art. 32 del CTS, invece, prevede che le ODV siano necessariamente costituite in forma associativa. Permane la distinzione fondamentale tra associazioni riconosciute, ossia dotate di personalità giuridica e quelle non riconosciute, prive di tale personalità.

L'ODV deve essere costituita da almeno 7 persone fisiche o, in alternativa, da 3 ODV. È ammessa la partecipazione di altri ETS o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero

delle ODV.

L'ODV, per dirsi tale, dovrà iscriversi nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Sono comunque considerate ETS le ODV che hanno già conseguito e conseguono, fino alla data in cui il RUNTS sarà in piena operatività, l'iscrizione ai Registri Regionali del Volontariato attivati sulla base della previgente L. 266/1991.

TABELLA 4

Organizzazione di Volontariato (requisiti di costituzione)

Deve essere costituita necessariamente in forma di associazione

Deve essere costituita da almeno 7 persone fisiche o 3 altre ODV

↓

Atto costitutivo e statuto redatti a norma dell'art. 21 del CTS (redatti nella forma della scrittura privata registrata; nel caso di ODV costituite in forma di associazione riconosciuta, l'atto costitutivo e lo statuto dovranno essere redatti nella forma dell'atto pubblico)

↓

L'ODV si costituisce per svolgere, in favore di terzi, una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

3.2 L'atto costitutivo e lo statuto: i nuovi requisiti di contenuto

Come tutti gli ETS costituiti in forma di associazione, l'ODV deve possedere un atto costitutivo e uno statuto redatti a norma dell'art. 21 del CTS. È presumibile, anche se non espressamente esplicitato dalla norma, che l'atto costitutivo e lo statuto debbano essere redatti almeno nella forma della scrittura privata registrata. Naturalmente, per le ODV che vogliono conseguire il riconoscimento della personalità giuridica la forma dell'atto costitutivo e dello statuto è quella dell'atto pubblico redatto dal notaio.

I requisiti di contenuto che l'atto costitutivo e lo statuto di un'ODV devono possedere sono contenuti negli articoli 20-31 che compongono il Titolo IV "Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore" del CTS.

Particolare importanza assume l'articolo 21 che distingue l'atto costitutivo, per il quale viene previsto un primo elenco di

contenuti obbligatori (art. 21, comma 1), dallo statuto, per il quale semplicemente viene disposto che contenga norme relative al funzionamento dell'ente (art. 21, comma 2).

Vi sono poi alcune norme che, pur non esplicitandolo, contengono ulteriori requisiti di contenuto (ad esempio l'art. 25 in tema di competenze obbligatorie dell'Assemblea che contiene una disciplina la quale, presumibilmente, dovrà essere riportata in statuto). Infine vi sono norme, specifiche per le ODV, di cui è necessario tener conto nella redazione di questi documenti (nello specifico l'art. 32).

Finché il Governo non avrà adottato alcuni dei provvedimenti attuativi contemplati dal CTS, tale disciplina non troverà completa attuazione: in particolare si attendono i decreti ministeriali sulle attività diverse, sulle procedure e i requisiti di iscrizione al futuro RUNTS e, più in generale, il decreto di correzione del testo del CTS (per tutti questi provvedimenti la data limite entro la quale i provvedimenti

dovrebbero essere adottati dal Governo, è il 2 agosto 2018). Per quanto riguarda la disciplina relativa agli atti costitutivi e

agli statuti in questo periodo, si rimanda al capitolo finale in tema di normativa applicabile nel regime transitorio.

TABELLA 5

Requisiti di contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto

ATTO COSTITUTIVO	STATUTO
<p>L'art. 21 dispone che debba contenere:</p>	<p>Contiene le norme relative al funzionamento dell'ODV. Dal complesso delle norme del CTS, si potrebbe ricavare, in linea di massima, il seguente elenco di contenuti minimo:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Denominazione dell'ente, completa di acronimo ODV, e sede legale - Assenza dello scopo di lucro - Indicazione delle generalità di almeno 7 persone fisiche, o 3 altre ODV, come soci fondatori - Finalità perseguite - Attività di interesse generale ex art. 5 - Patrimonio sociale (solo ai fini del riconoscimento della personalità giuridica) - Prima composizione degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, indicazione della revisione legale dei conti - Norme sull'ordinamento, amministrazione e rappresentanza dell'ente (potrebbe essere sufficiente un semplice richiamo alla disciplina contenuta nello statuto) - Diritti e obblighi degli associati (potrebbe essere sufficiente un semplice richiamo alla disciplina contenuta nello statuto) - Requisiti e procedura di ammissione di nuovi soci e relativa procedura (potrebbe essere sufficiente un semplice richiamo alla disciplina contenuta nello statuto) - Norme su scioglimento e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (potrebbe essere sufficiente un semplice richiamo alla disciplina contenuta nello statuto) - Eventuale durata dell'ODV (potrebbe essere sufficiente un semplice richiamo alla disciplina contenuta nello statuto) 	<ul style="list-style-type: none"> - Finalità perseguite - Attività di interesse generale ex art. 5 - Requisiti operativi tipici delle ODV (svolgimento dell'attività prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati) - Procedura di ammissione dei soci (l'art. 23 suggerisce una procedura che, almeno in teoria, può essere derogata compatibilmente con i principi di democrazia associativa) - Diritti e doveri dei soci - Elenco degli organi associativi - Regole di funzionamento dell'Assemblea ex art. 24 - Competenze obbligatorie dell'Assemblea ex art. 25 - Regole di funzionamento dell'organo di amministrazione - Rimando alla disciplina di legge sugli organi di controllo qualora si rendesse necessaria la loro nomina (artt. 30 e 31) - Norme sulla procedura di scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio residuo

3.3 La struttura associativa

Gli organi necessari di una ODV sono, come per tutti gli ETS di tipo associativo, l'Assemblea e l'Organo di amministrazione.

È prevista inoltre la nomina di un Organo di Controllo o un Revisore legale dei conti al ricorrere di determinati parametri. Il CTS contempla infine la possibilità di prevedere ulteriori organi la cui disciplina dovrà essere contenuta nello statuto.

La disciplina dell'Assemblea è contenuta negli artt. 24 e 25.

L'Assemblea è composta da tutti coloro che sono iscritti, al momento della sua convocazione, da almeno tre mesi nel libro degli associati (art 24, comma 1; lo statuto o l'atto costitutivo possono, tuttavia, disporre diversamente). Ciascun associato ha diritto ad un voto (art. 24, 2 comma 2; nelle ODV costituite da altri ETS, l'atto costitutivo o lo statuto possono derogare tale principio attribuendo più voti, sino ad un massimo di cinque, agli associati in proporzione

al numero di loro associati o aderenti). Sempre che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può essere portatore di più di 3 deleghe per le associazioni con un numero di associati inferiore a 500; tale limite è elevato a 5 deleghe per le associazioni con più di 500 soci, come previsto dall'art. 24, comma 3.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere lo svolgimento di assemblee mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per posta o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato. L'art. 25 contiene l'elenco delle competenze inderogabili che lo statuto deve assegnare all'assemblea:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c. approva il bilancio
- d. delibera sulla responsabilità

dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti

- e. delibera sull'esclusione degli associati (qualora l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono tale competenza ad altro organo eletto dall'assemblea)
- f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Dalla lettura dell'elenco delle prerogative assembleari contenuto nell'art. 25 del CTS si evince che le attribuzioni dell'assemblea riguardano gli aspetti fondamentali della vita associativa: l'elezione degli organi sociali, il controllo sull'operato di questi ultimi, le deliberazioni

relative alle modifiche statutarie e all'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'organo di amministrazione di un'ODV è composto da associati eletti dall'Assemblea (art. 34).

Il CTS non riporta un elenco di competenze obbligatorie. Si deve così ritenere che l'organo di amministrazione abbia generali competenze esecutive e gestionali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale (art. 26, comma 7). Gli amministratori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sono solidalmente responsabili verso l'associazione dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che abbia fatto annotare a

verbale il proprio dissenso. Gli amministratori delle ODV non possono essere retribuiti, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'ODV (art. 30) deve nominare un organo di controllo (anche monocratico) se supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un revisore legale. Infine l'organo di controllo esercita compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali.

Al raggiungimento di ulteriori limiti (art. 31, se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità), l'ODV deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito albo.

TABELLA 6

Struttura associativa di una ODV

ORGANO	COMPOSIZIONE	COMPETENZE
Assemblea	organo necessario composto da tutti i soci	<ul style="list-style-type: none">• elegge gli organi sociali• approva i bilanci• controlla l'operato degli organi sociali• modifica l'atto costitutivo e lo statuto• scioglie l'ODV
Organo di amministrazione	organo necessario composto dai soci eletti dall'assemblea composto dai soci eletti dall'assemblea	Competenze generali esecutive e gestionali
Organo di controllo	organo necessario al raggiungimento di limiti prefissati (art. 30)	Vigila su: <ul style="list-style-type: none">• osservanza della legge e dello statuto• rispetto dei principi di corretta amministrazione• adeguatezza dell'organizzazione, dell'amministrazione e della contabilità e sul suo concreto funzionamento• sull'osservanza delle finalità sociali Esercita il controllo contabile (se non è stato eletto il revisore legale dei conti)
Revisore legale dei conti	organo necessario al raggiungimento di limiti prefissati (art. 31)	esercita il controllo contabile
Altri organi sociali	organi facoltativi	competenze assegnate specificamente dallo statuto

3.4 L'ODV e le Reti Associate

Il CTS disciplina una nuova categoria di associazioni denominate “reti associative”, ossia gli ETS che:

- associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 ETS o, in alternativa, almeno 20 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome;
- svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Nella nuova categoria delle reti associative figurano le reti associative nazionali, cioè le reti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un

numero non inferiore a 500 ETS o, in alternativa, almeno 100 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome, e le associazioni con un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome.

Oltre alle attività sopra menzionate di controllo e rappresentanza, le reti associative possono svolgere anche le seguenti attività:

- monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo all'impatto sociale;
- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli associati.

La principale differenza tra una rete associativa e una ODV, oltre ai requisiti costitutivi minimi, sta nel fatto che le reti svolgono sostanzialmente attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o

supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

4

La gestione DI UNA ODV

4.1 Libri sociali obbligatori

Per quanto concerne gli adempimenti amministrativi, il CTS non opera alcuna distinzione tra le ODV e la generalità degli ETS. L'art. 15 del CTS, rubricato "Libri sociali obbligatori" è interamente applicabile anche alle ODV e prevede la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a** libro degli associati o aderenti;
- b** libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico);
- c** libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Una novità introdotta esplicitamente dal CTS sta nella concessione agli associati o aderenti del diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Oltre ai suddetti libri, l'art. 17 comma 1 del CTS prevede che tutti gli ETS che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e quindi sicuramente le ODV, sono tenuti a iscriverli in un apposito registro. Questa previsione non si applica ai soli volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

4.2 Cenni di contabilità e bilancio

Per quanto riguarda la dimensione contabile di una ODV, l'art. 13 del CTS prevede in generale che tutti gli ETS debbano

redigere un bilancio di esercizio formato da:

- stato patrimoniale;
- rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente;
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (nella relazione deve inoltre essere documentato il carattere secondario e strumentale dell'attività connesse eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 6)

Laddove però i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'ODV (e in genere dell'ETS) siano inferiori a € 220.000, il CTS prevede la possibilità di redigere un semplice rendiconto finanziario per cassa. Sia per quanto riguarda il bilancio che il rendiconto finanziario, entrambi da depositare presso il RUNTS, sono di prossima pubblicazione dei facsimili che saranno contenuti in un apposito

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.

Sono invece difficilmente applicabili, stante la natura giuridica di una ODV, i commi 4 e 5 dell'art. 13 che prevedono rispettivamente per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale la tenuta delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice Civile (Libro giornale, libro degli inventari e le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite) e l'obbligo di deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese.

4.3 Cenni sulla fiscalità delle ODV

Per la disamina dell'apparato fiscale delle ODV si rimanda

all'e-book **Bussole/14** "Il regime fiscale per le ODV e relativo regime forfettario per le attività commerciali.

Ci limitiamo a sottolineare che nell'ambito delle ODV, oltre a quanto già riportato nel paragrafo 1 del presente contributo in termini di fonti dal quale trarre le "risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività", sia stata prevista la decommercializzazione di alcune attività di natura commerciale per alcune tipologie di attività svolte dalle ODV (Art. 84). Il testo della norma riprende sostanzialmente l'impianto delle disposizioni del D.M. 25 maggio 1995.

5

Il regime transitorio

Il 29 dicembre 2017, attraverso una lettera direttoriale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso una nota che chiarisce come gestire il periodo transitorio fino alla piena applicazione del CTS: alcuni degli argomenti toccati dal documento riguardano nello specifico le norme organizzative e la disciplina applicabile anche alle ODV.

In particolare il Ministero ha ribadito che, al fine di adeguarsi al nuovo quadro normativo, le ODV hanno 18 mesi di tempo a partire dal 3 agosto 2017 per modificare gli statuti adeguandoli alle nuove disposizioni.

Le disposizioni fiscali applicabili anche alle ODV, invece, entreranno in vigore in tempi diversificati, subordinati alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e dell'approvazione da parte della Commissione

Europea.

In attesa di questa piena operatività continuano quindi a essere applicabili le norme attualmente in vigore. Quindi le ODV potranno continuare a iscriversi negli attuali registri seguendo le norme preesistenti, con una distinzione:

- le ODV costituite prima del 3 agosto 2017 dovranno possedere i requisiti necessari all'iscrizione coerenti con la vecchia normativa e avranno a disposizione 18 mesi per gli adeguamenti;
- le ODV costituite dopo il 3 agosto 2017 dovranno possedere i requisiti previsti dalle disposizioni del CTS (purché queste siano applicabili in via diretta e immediata).

Si ritengono, invece, di immediata applicazione le disposizioni riguardanti le ODV introdotte dagli art. 32 e 33 e affrontate nei paragrafi precedenti oltre che quelle riguardanti in generale gli adempimenti contabili (art. 13, commi 1 e 2).

Nel corso del periodo transitorio le ODV iscritte ai rispettivi registri possono continuare ad utilizzare queste denominazioni e l'acronimo ODV o ETS.,

3



In collaborazione con



CSVnet LOMBARDIA
Piazza Castello 3 • Milano
tel. +39 366 6633463
segreteria@csvlombardia.it
